



REGIONE PIEMONTE

Convenzione tra la Regione Piemonte e l'AO Ordine Mauriziano di Torino per l'attuazione del progetto PNRR-POC-2023-12377396 – “Implementation of Diagnostic tools combining mutation and Expression analysis of biomarkers for precision medicine application in Acute Myeloid Leukemia (IDEALLY)” – presentato dalla Prof.ssa Daniela Cilloni, nell'ambito del 2° Avviso PNRR - Missione 6, componente 2, Investimento 2.1. “Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN”.

Visti

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Missione 6, componente 2, Investimento 2.1. “Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- il decreto del Ministro della salute del 28 dicembre 2023 n.136, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute in data 19 gennaio 2024 con n. 62 e dalla Corte dei conti in data 5 febbraio 2024 con n. 263 con il quale, a seguito delle risultanze della graduatoria dei progetti di ricerca afferenti al primo avviso pubblico PNRR, approvata con decreto direttoriale n.27 del 2 novembre 2022, e modificata l'allocazione delle risorse finanziarie indicate nell'allegato 1 del decreto ministeriale 1° aprile 2022, assegnate al secondo avviso pubblico PNRR per i progetti di ricerca;
- il decreto n. 5 del 29 marzo 2024 del Capo ad interim del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del Ministero della salute, registrato dall'ufficio centrale di bilancio il Ministero della Salute in data 4 aprile 2024 al n.225, con il quale, in osservanza alle disposizioni del Comitato tecnico sanitario, sezione c) espresse all'unanimità nella riunione del 26 marzo 2024, è stata approvata la graduatoria dei progetti di ricerca del secondo avviso pubblico PNRR-Missione 6 - Componente 2 - Investimento 2.1, e sono stati individuati i Destinatari istituzionali e i Principal Investigator;
- la graduatoria dei progetti vincitori nell'ambito del 2° Avviso del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 6, componente 2 - Investimento: 2.1 “Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN”;
- la convenzione stipulata tra il Ministero della Salute, la Regione Piemonte ed il Principal Investigator (P.I), per la realizzazione del progetto PNRR-POC-2023-12377396 – “Implementation of Diagnostic tools combining mutation and Expression analysis of biomarkers for precision medicine application in Acute Myeloid Leukemia (IDEALLY)”, presentato dalla Dr.ssa Daniela Cilloni, nell'ambito del 2° Avviso PNRR - Missione 6, componente 2, Investimento 2.1. “Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN”;
- il decreto MDS-DGRIC-24-06/06/2024 del Capo Dipartimento ad interim del Dipartimento della Prevenzione, della Ricerca e delle Emergenze Sanitarie – Ex Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in Sanità, di approvazione delle Convenzioni dei progetti di ricerca siglate dal Ministero della Salute, dalla Regione Piemonte e dai P.I, afferenti al secondo avviso pubblico PNRR;

- il provvedimento numero 24 del 06/06/2024, con oggetto "MS DCD n. 24 del 6/6/2024 PNRR - Convenzioni Regione Piemonte - 658625359" pervenuto alla Corte dei Conti per il controllo di legittimità, protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0038003 - Ingresso - 17/06/2024 – 10:45 ed ammesso alla registrazione il 02/07/2024 n. 1885;

- la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. MEF-UCB-SAL 12491 del 27.06.2024, attestante che "il provvedimento n. 24 del 06/06/2024, del Ministero della Salute, protocollato in data 17/06/2024 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con il n. 11471, ha superato il controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile previsto dalla normativa vigente con esito positivo. L'atto è stato registrato al n. 477, in data 27/06/2024 ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30/06/2011 dell'Art. 5, Comma 2, lettera g bis");

- gli artt. 12 e 12 bis del D.lgs. 502/1992 e s.m.i.;

- l'art. 16 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;

- gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 e s.m.i.;

- la D.G.R. n. 6-8785/2024/XI del 17.06.2024.

Tanto premesso,

TRA

La **Regione Piemonte** (C.F. 80087670016) rappresentata dal Dirigente pro tempore del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari della Direzione Sanità, Dott. Franco Ripa, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell'Assessorato Regionale alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria – Direzione Sanità – Piazza Piemonte 1, Torino;

di seguito denominata "La Regione"

E

l' **AO Ordine Mauriziano di Torino** (P.IVA 09059340019) rappresentata dal Commissario pro tempore, Dott. Roberto D'Angelo, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell'Azienda, via Ferdinando Magellano 1, Torino;

di seguito denominata "L'Azienda"

indicate nel testo come "Le Parti"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.



Art. 2

1. L'azienda e il Principal Investigator (P.I.) sono i responsabili dell'attuazione del progetto in questione e della regolarità delle relative spese ai sensi del bando e della normativa vigente.

Art. 3

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione del progetto **PNRR-POC-2023-12377396 – “Implementation of Diagnostic tools combining mutation and Expression analysis of biomarkers for precision medicine application in Acute Myeloid Leukemia (IDEALLY)”** – presentato dalla Prof.ssa Daniela Cilloni, nell'ambito del 2° Avviso PNRR - Missione 6 – Componente 2 – Investimento 2.1 “Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN”.

2. La presente Convenzione definisce, tra l'altro, gli obblighi delle Parti, le procedure di rendicontazione e quelle di pagamento.

3. L'Azienda e il Principal Investigator (P.I.) svolgono il progetto di ricerca secondo quanto riportato nel progetto presentato e approvato dal Ministero ed in ottemperanza a quanto previsto dal 2° Avviso pubblico del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 6, componente 2 - Investimento: 2.1 "Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN".

Art. 4

1. La presente convenzione ha la durata di 24 mesi prorogabile eventualmente di ulteriori 6 mesi come previsto dal successivo articolo 11.

2. L'attività di ricerca, da svolgersi nell'arco temporale della vigenza della convenzione, deve avere inizio improrogabilmente entro e non oltre il 31 agosto 2024, comunicando la data effettiva di avvio con nota sottoscritta digitalmente dal Direttore Generale dell'Azienda e dal Principal investigator (P.I.) della ricerca che deve essere trasmessa alla Regione – che provvederà all'inoltro al Ministero - almeno 45 giorni prima dell'inizio effettivo, correlata di documentazione di cui al successivo comma 3.

3. L'Azienda, entro e non oltre 45 giorni precedenti la scadenza del termine di cui al comma 2 del presente articolo, pena la decadenza dal finanziamento, è tenuta a trasmettere - con nota sottoscritta digitalmente in maniera congiunta dal Direttore Generale dell'Azienda e dal Principal Investigator (P.I.) della ricerca - la seguente documentazione, soggetta a verifica da parte del Ministero al fine di autorizzare l'avvio del progetto:

a) la dichiarazione da parte del Direttore Generale dell'Azienda e del Principal Investigator (P.I.) con cui si dichiara che il progetto in questione o parti significative di esso non siano oggetto di altri finanziamenti pubblici a favore dell'Azienda o del Principal Investigator (P.I.) e che, in ogni caso, sarà posta in essere ogni iniziativa volta ad evitare il doppio finanziamento;

b) la dichiarazione da parte Direttore Generale dell'Azienda e del ricercatore responsabile di ciascuna unità operativa partecipante con cui si dichiara che la propria attività attinente al progetto in questione o per parti significative di esso non siano oggetto di altri finanziamenti pubblici a favore dell'Unità operativa medesima o dei ricercatori di tali unità operative elencati nella proposta progettuale e che, in ogni caso, sarà posta in essere ogni iniziativa volta ad evitare il doppio finanziamento;

c) la dichiarazione da parte degli Enti che svolgono funzioni di unità operativa e dei relativi

responsabili di accettazione dei termini della convenzione siglata dal Ministero, dalla Regione e dal P.I, del progetto e ripresi dalla presente convenzione;

d) la dichiarazione con la quale il Direttore Generale dell'Azienda attesta che il Principal Investigator (P.I) svolgerà la propria attività di ricerca, per l'intero periodo relativo all'attuazione del progetto, esclusivamente presso la propria sede o presso la struttura del S.S.N. afferente al medesimo, controfirmata dall'interessato;

e) il parere positivo del Comitato Etico competente e/o l'autorizzazione di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 26 del 4 marzo 2014 riguardante la sperimentazione animale, ove previsti;

f) la comunicazione del codice CUP Master del progetto e delle singole Unità operative e per ognuna di esse anche il codice fiscale dei soggetti designati a operare sul sistema ReGiS attraverso lo specifico format excel, condiviso da parte della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità che dovrà essere restituito firmato digitalmente;

g) la traduzione in lingua italiana della proposta progettuale senza apportare alcuna modifica alla versione in inglese presentata al Ministero ed allegata alla convenzione firmata dal Ministero, dalla Regione e dal Principal Investigator (P.I.).

4. Per la realizzazione delle attività, l'importo ammesso a finanziamento è pari a **€ 1.000.000,00 (Euro un milione/00)**, a valere sulle risorse assegnate per le tematiche progettuali, stanziare in base alla tabella allegata al decreto ministeriale 1° aprile 2022, modificato con decreto ministeriale del 28 dicembre 2023 n.136, concernente la ripartizione degli interventi di investimento della Missione 6, Componente 2, Investimento 2.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativo all'innovazione, alla ricerca e alla digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale e al potenziamento del sistema della ricerca biomedica.

5. La presentazione della richiesta di pagamento della rata intermedia delle spese alla Regione, che provvederà all'inoltro al Ministero, secondo le modalità previste dall'art. 13, paragrafo 13.1 dell'Avviso, dovrà essere effettuata, previo caricamento della documentazione a supporto nel sistema ReGiS da parte del soggetto individuato dall'Azienda, entro 5 giorni dall'invio della comunicazione da parte del Ministero dell'approvazione della relazione scientifica intermedia.

6. La presentazione della richiesta di pagamento finale delle spese alla Regione, che provvederà all'inoltro al Ministero, dovrà essere effettuata successivamente all'invio entro 20 giorni dalla data di conclusione del progetto eventualmente prorogata secondo i termini della presente convenzione della relazione scientifica finale e della relativa rendicontazione economica complessiva del progetto e avverrà solo dopo l'invio della comunicazione da parte del Ministero alla Regione, che provvederà al tempestivo inoltro all'Azienda, dell'approvazione della relazione scientifica finale.

7. Il mancato adempimento di quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo equivale alla rinuncia a realizzare il progetto e comporta la decadenza dal contributo previsto e la decadenza dal finanziamento.

Art. 5

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Azienda e il Principal Investigator (P.I), per quanto di competenza, si obbligano a:

1) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal D. L. n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;

2) garantire il rispetto di eventuali previsioni normative, orientamenti o istruzioni tecniche emanate dal Ministero della salute, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Commissione Europea



ovvero da altri soggetti coinvolti nell'attuazione di verifica e controllo delle azioni relative al PNRR, anche successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione;

3) assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, del doppio finanziamento e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

4) rispettare, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, il principio di "non arrecare danno significativo" (DSNH) agli obiettivi ambientali a norma dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, i principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), la parità di genere, producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere (in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori requisiti e condizionalità specifiche dell'investimento oggetto della presente Convenzione;

5) adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dalla Regione e dal Ministero nella descrizione delle funzioni e delle procedure in essere;

6) dare piena attuazione al progetto così come illustrato nel Programma di ricerca, ammesso a finanziamento dal Ministero, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di attuazione e di sottoporre alla Regione, che provvederà all'inoltro al Ministero, le eventuali modifiche al progetto;

7) assicurare il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato;

8) assicurare il rispetto dei criteri di ammissibilità delle spese e delle quote percentuali previste dall'Avviso per le varie voci di costo, che saranno calcolate, a consuntivo, sulle spese rendicontate, al netto di eventuali economie riscontrate sul finanziamento assegnato e sulle sole spese eleggibili, dopo verifica da parte del Ministero;

9) garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dal Ministero;

10) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa definita nel cronoprogramma, relazionando sugli stessi alla Regione, che provvederà a darne comunicazione al Ministero;

11) mitigare e gestire i rischi connessi al progetto, nonché porre in essere azioni mirate connesse all'andamento gestionale ed alle caratteristiche tecniche;

12) effettuare i controlli ordinari di gestione e di regolarità amministrativo-contabile previsti dalla normativa vigente, e le verifiche sul conflitto di interessi, sul doppio finanziamento e quelle previste dalla normativa antiriciclaggio ("titolare effettivo");

13) utilizzare il sistema informatico "ReGiS", finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del



Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dagli organi competenti per il tramite del Ministero;

14) caricare nel sistema "ReGiS" e inviare alla Regione per l'inoltro al Ministero tramite il portale Workflow della Ricerca la documentazione tecnico-scientifica sullo stato di avanzamento del progetto atta a comprovare il corretto svolgimento dello stesso;

15) caricare sul sistema informativo "ReGiS", dandone contestuale comunicazione alla Regione, la documentazione atta a comprovare il corretto svolgimento dei controlli ordinari previsti dalla normativa vigente in merito alle procedure di gara espletate per l'aggiudicazione degli eventuali appalti o subcontratti e eventuali altra documentazione richiesta dalle Amministrazioni centrali deputate alla gestione complessiva del PNRR;

16) garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l'alimentazione del sistema informativo "ReGiS" dei dati di monitoraggio riferiti al CUP Master e ai CUP delle singole Unità operative sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per le milestones e i target della misura e assicurarne l'inserimento con cadenza almeno bimestrale delle spese (nel termine massimo di 10 giorni successivi all'ultimo giorno del bimestre) sul sistema informativo "ReGiS", unitamente alla documentazione probatoria pertinente, salvo diversa comunicazione, da inviarsi contestualmente alla Regione, per l'inoltro al Ministero tramite la piattaforma Workflow;

17) rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili relativi al progetto e sui documenti collegati alle relative procedure di acquisto e fatturazione;

18) fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti adottati dal Ministero;

19) garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei e/o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, punto 4, del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR del MEF, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;

20) facilitare le verifiche della Regione, dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno eventualmente effettuate anche attraverso controlli in loco;

21) assicurare che le spese del Progetto di ricerca non siano oggetto, anche parzialmente, di altri finanziamenti, contributi o agevolazioni a valere su fondi pubblici nazionali e/o comunitari (divieto del doppio finanziamento);

22) garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e ai target realizzati così come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;

23) predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dal Ministero, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo sul sistema informativo "ReGiS" ed inviando alla Regione - per l'inserimento nel portale Workflow della Ricerca -allo scadere dei 12 e 24 mesi (prorogabili eventualmente di 6 mesi) i relativi documenti riferiti alle procedure e i



giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell'art. 9 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;

24) assicurare che tutte le spese rendicontate siano state effettuate entro il periodo di svolgimento del progetto e che gli eventuali pagamenti per fatture emesse nel periodo di svolgimento del progetto siano completate entro i 30 giorni successivi alla scadenza progettuale e in tempo utile per il caricamento sul sistema di rendicontazione ReGiS, dandone contestuale comunicazione alla Regione;

25) inoltrare, allo scadere dei 12 e 24 mesi (prorogabili eventualmente di 6 mesi), le richieste di pagamento alla Regione, che provvederà all'inoltro al Ministero tramite il portale Workflow della Ricerca e/o caricarle sul sistema informativo "ReGiS", con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute e del contributo al perseguimento delle milestones e dei target associati alla misura PNRR di riferimento, unitamente ai documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;

26) garantire l'utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti e l'adozione di una contabilità separata o di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto al fine di assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

27) assicurare, direttamente o attraverso le Istituzioni da esso dipendenti in cui saranno svolte le attività di ricerca, l'anticipazione delle somme necessarie allo svolgimento della ricerca;

28) partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dalla Regione e/o dal Ministero.

29) garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che la Regione – la quale provvederà al debito inoltro al Ministero - riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;

30) conseguire il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento, quantificati secondo gli stessi indicatori adottati per le milestones e i target della misura PNRR di riferimento, e fornire, su richiesta della Regione – che provvederà al debito inoltro al Ministero – le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento di target e milestones e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;

31) garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – PNRR M6C2 - Investimento 2.1 - Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN"), riportando nella documentazione progettuale il logo dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web sia social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;

32) fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari, dal Ministero e dalla Regione e per tutta la durata del progetto;

33) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata la Regione – che provvederà a darne comunicazione al Ministero - sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero



interessare le operazioni oggetto del progetto, comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché i casi di doppio finanziamento, riscontrati a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dallo stesso Ministero in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/2041;

34) garantire che il Ministero riceva attraverso il sistema "ReGiS" – dandone contestuale comunicazione alla Regione - tutte le informazioni necessarie per l'aggiornamento dell'indicatore comune n. 8 "Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno", riconducibile alla misura oggetto del presente avviso, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza "la comunicazione di informazioni per l'aggiornamento degli indicatori comuni ha luogo ogni anno entro il 28 febbraio e il 31 agosto. Il periodo di riferimento copre l'intero periodo di attuazione del piano, dal 1° febbraio 2020 in poi, se del caso, fino alle rispettive date limiti del 31 dicembre e del 30 giugno di ogni anno."

Art. 6

1. La Regione, con la presente convenzione rappresenta alla controparte che il monitoraggio tecnico-scientifico sarà svolto dalla Ex Direzione della Ricerca ed Innovazione in Sanità (DGRIC) del Ministero della Salute, mentre i controlli rispetto alla rendicontazione delle spese saranno svolte dall'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR presso il Ministero della salute.

2. L'Azienda, secondo le indicazioni fornite dal Ministero e dalla Regione, deve registrare su base almeno bimestrale, entro 10 giorni successivi all'ultimo giorno del periodo considerato, i dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale del progetto nel sistema informatico "ReGiS" e implementare tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241 da parte dall'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR presso il Ministero della salute.

3. L'Azienda, allo scadere dei 12 e 24 mesi (prorogabili eventualmente di 6 mesi) deve caricare i dati sull'avanzamento tecnico-scientifico del progetto sul sistema "ReGiS" corredati di documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, inviando contestualmente quanto sopra alla Regione, che provvederà alla trasmissione al Ministero tramite il portale Workflow della Ricerca – previa acquisizione del parere dell'Autorità Centrale di Coordinamento della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta e dell'Azienda Zero, sede della stessa - al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo contabili e delle verifiche sullo stato di avanzamento del progetto.

4. L'Azienda, pertanto, dovrà inoltrare allo scadere dei 12 e 24 mesi (prorogabili eventualmente di 6 mesi) tramite il sistema informatico "ReGiS" e con invio alla Regione, per il caricamento sul portale Workflow della Ricerca, la richiesta rendicontazione delle spese volte a supportare le richieste di pagamento che dovranno essere formalmente trasmesse all'Unità di Missione del Ministero comprensiva dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, gli avanzamenti relativi agli indicatori di intervento/progetto con specifico riferimento alle milestones e ai target del PNRR. Tale richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione specificatamente indicata nelle procedure in essere del Ministero.

5. Le spese incluse nelle richieste di pagamento dell'Azienda, se afferenti ad operazioni estratte a campione, sono sottoposte, per il tramite del Sistema Informatico "ReGiS", alle verifiche, se del caso anche in loco da parte delle strutture deputate al controllo del Ministero.

6. Nello specifico, l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del Ministero della Salute e eventuali altre amministrazioni coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui target in conformità con quanto stabilito dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto.

7. Le Parti prendono atto del fatto che la Ex Direzione generale della Ricerca ed innovazione in sanità (DGRIC) del Ministero della Salute svolge nel merito le funzioni di verifica tecnico-scientifica sullo stato di avanzamento del progetto in questione in coerenza con lo stato di rendicontazione delle spese.

Art. 7

1. Allo scadere dei 12 mesi dall'inizio dell'attività della ricerca e comunque non oltre venti (20) giorni da tale termine, l'Azienda trasmette alla Regione, che provvede all'inoltro al Ministero tramite il portale Workflow della ricerca – previa acquisizione del parere dell'Autorità Centrale di Coordinamento della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta e dell'Azienda Zero, sede della stessa - la relazione intermedia sullo stato d'attuazione scientifica della ricerca – sottoscritta digitalmente dal Direttore Generale dell'Azienda e dal Principal Investigator (P.I.) - contenente la descrizione delle attività progettuali svolte complessivamente e dalle singole unità operative, da cui risulti lo stato avanzamento lavori (SAL) e il regolare svolgimento della ricerca, secondo quanto riportato nel progetto approvato. Tale relazione deve contenere una sintesi, a cura del Principal Investigator (P.I.), che illustri, nella globalità, lo stato di avanzamento dei lavori, inclusa la descrizione delle attività realizzate da eventuali Enti co-finanziatori e l'apporto fornito da eventuali subcontraenti. La relazione intermedia, previa verifica tecnico-scientifica da parte della Ex Direzione della Ricerca ed innovazione in sanità (DGRIC), sarà caricata dall'Azienda e dal Principal Investigator all'interno del sistema informativo "ReGiS".

2. La Regione ha facoltà, previa comunicazione preventiva all'Azienda ed al Principal Investigator (P.I), di attivare le procedure per la sospensione del finanziamento e il recupero delle somme erogate, comprensive degli eventuali interessi legali maturati, qualora l'Azienda o il Principal Investigator (P.I), non adempiano a quanto previsto entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo.

3. La Ex Direzione generale della Ricerca ed innovazione in sanità (DGRIC) del Ministero della Salute, previa comunicazione preventiva alla Regione, che provvederà a darne tempestiva informazione all'Azienda ed al Principal Investigator (P.I), ha facoltà di comunicare all'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del medesimo Ministero, che sussistono le condizioni per non erogare le successive quote a rimborso, subordinandole all'esito positivo del giudizio in ordine alla relazione finale, qualora la relazione intermedia, all'esito dell'istruttoria, non sia considerata idonea a dimostrare che siano stati pienamente raggiunti gli obiettivi medio termine o emerga che essa sia stata condotta non in piena conformità con quanto previsto nel progetto approvato.

In tal caso il Ministero potrà procedere con il rimborso a saldo, che la Regione provvederà a richiedere all'Azienda. Laddove non vengano rispettati i termini di cui alla presente convenzione, che non consentano la tempestiva erogazione dei fondi, l'Azienda esonera la Regione da qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi nell'erogazione delle somme spettanti.

4. Il Ministero, previa comunicazione preventiva alla Regione, che provvederà a darne tempestiva informazione all'Azienda ed al Principal Investigator (P.I), può sottoporre al Comitato tecnico sanitario sez. c), un dossier, qualora la relazione intermedia, all'esito della istruttoria ministeriale, non consenta di esprimere un compiuto motivato parere. La decisione del suddetto Comitato è vincolante per l'Azienda ed il Principal Investigator (P.I) ai fini del prosieguo della convenzione.

Art. 8

1. Fatta salva l'eventuale concessione di proroga della durata delle attività progettuali, al termine di ventiquattro mesi - e comunque non oltre venti (20) giorni dopo la data fissata per il termine della ricerca - ai fini dell'erogazione del saldo, l'Azienda, con nota firmata digitalmente dal Direttore Generale, trasmette alla Regione, che provvederà all'inoltro al Ministero, tramite Workflow della Ricerca - previa acquisizione del parere dell'Autorità Centrale di Coordinamento della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta e dell'Azienda Zero, sede della stessa - la seguente documentazione, redatta dal Principal Investigator (P.I) e recante la firma digitale dello stesso:

- a) la relazione finale della ricerca, contenente quanto posto in essere anche da eventuali Enti cofinanziatori, che documenti, per ciascuna unità operativa, la coerenza delle attività svolte con il progetto approvato e gli obiettivi raggiunti;
- b) copia dei lavori pubblicati su riviste impattate a seguito dello svolgimento della ricerca;
- c) la rendicontazione delle spese sostenute con i fondi ministeriali;
- d) indicazioni del repository pubblico dove sono resi disponibili i dati grezzi progettuali e quelli utilizzati per le pubblicazioni scientifiche correlate.
- e) il rispetto dei costi sostenuti rispetto ai vincoli del bando in materia di gender e spese effettuate da parte di istituzioni nelle aree del meridione.

La Regione provvederà all'inoltro al Ministero della documentazione di cui ai punti precedenti, entro e non oltre trenta (30) giorni dopo la data fissata per il termine della ricerca.

2. La rendicontazione economica dovrà essere corredata da una relazione di certificazione e di apposita check list di verifica dei requisiti minimi del bando, rilasciata da un Revisore esterno indipendente - individuato dall'Azienda - iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e al Registro dei Revisori Legali, in possesso dei requisiti richiesti dalla Direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, e dalla relativa legislazione nazionale di attuazione, che certifichi la regolarità amministrativo contabile delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, la loro conformità alla normativa di riferimento vigente, il rispetto delle condizionalità e di tutti i requisiti previsti dall'Avviso e dalla presente Convenzione il rispetto delle normative nazionali ed europee in materia e la congruenza con le attività svolte ed i risultati raggiunti.

3. Tutta la sopra richiamata documentazione deve essere redatta e caricata da parte dell'Azienda sul sistema informatico "ReGiS" e trasmessa contestualmente alla Regione, che provvederà all'inoltro al Ministero, tramite il Workflow della Ricerca, secondo le indicazioni previste dal sistema informatico di monitoraggio economico; la documentazione di cui sopra può essere inviata con comunicazioni tramite posta elettronica certificata (PEC) alla Regione che provvederà, con medesima modalità, all'invio al Ministero.

4. La documentazione di supporto deve essere a disposizione della Regione, del Ministero e degli Organi di controllo e verifica del PNRR, presso l'Azienda, che deve provvedere alla relativa custodia.

5. Le Parti prendono atto del fatto che la Ex Direzione generale della Ricerca ed innovazione in sanità (DGRIC) del Ministero della salute provvede ad applicare una decurtazione pari al 10% della rata del saldo, qualora la documentazione di cui al comma 1 del presente articolo sia trasmessa dall'Azienda alla Regione - così da non consentire a quest'ultima l'invio entro i termini corretti al Ministero - in un periodo compreso tra il trentunesimo e il quarantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto.

6. Le Parti prendono atto del fatto che il Ministero provvede ad applicare una decurtazione pari al 20% della rata del saldo, qualora la documentazione di cui al comma 1 del presente articolo sia trasmessa dall'Azienda alla Regione - così da non consentire a quest'ultima l'invio entro i termini corretti al Ministero - in un periodo compreso tra il quarantunesimo e il cinquantunesimo giorno dalla data di conclusione del progetto.

7. La Regione, previa comunicazione preventiva all'Azienda, attiva le procedure per la sospensione del finanziamento e la conseguente economia della rata finale, nonché per il recupero di tutte delle somme già erogate – ai fini della restituzione al Ministero - anche quelle già utilizzate per il personale facente parte del gruppo della ricerca, comprensive degli interessi legali maturati, qualora la documentazione di cui al comma 1 del presente articolo non sia trasmessa dall'Azienda alla Regione – così da non consentire a quest'ultima l'invio entro i termini corretti al Ministero - entro il cinquantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto.

8. La Regione, a seguito di richiesta da parte del Ministero, si riserva la facoltà di chiedere informazioni ed eventuale documentazione integrativa all'Azienda, che deve fornire riscontro entro e non oltre i successivi sette (7) giorni, qualora:

- la relazione finale non sia considerata idonea a dimostrare il regolare svolgimento della ricerca, in conformità a quanto previsto nel progetto e nel piano finanziario approvati;
- la rendicontazione risulti incompleta o incongruente sia sui dati contabili sia sulle descrizioni.

9. Le Parti prendono atto del fatto che il Ministero provvederà ad emettere la valutazione finale sulla base di quanto acquisito agli atti. In caso di mancato o esaustivo riscontro da parte dell'Azienda delle richieste di cui al precedente comma, la Regione comunica all'Azienda il parere negativo del Ministero, in ordine alla relazione finale e conseguentemente in ordine all'erogazione del saldo ed ha facoltà di chiedere la restituzione delle somme già erogate, comprensive degli interessi legali maturati, in caso di mancato riscontro oppure laddove dall'istruttoria della documentazione integrativa emerga che sono stati disattesi gli obiettivi di cui al progetto.

10. Il Ministero, previa comunicazione preventiva alla Regione, che provvederà a darne tempestiva informazione all'Azienda, può sottoporre al Comitato tecnico sanitario sez. c) un dossier, qualora la relazione finale, all'esito della istruttoria ministeriale, non consenta di esprimere un compiuto motivato parere. La decisione del suddetto Comitato è vincolante per la Regione e per l'Azienda, ai fini del prosieguo della convenzione.

Art. 9

L'Azienda, al fine dell'erogazione del finanziamento, deve trasmettere al Ministero della salute – Unità di missione per l'attuazione degli investimenti del PNRR, tramite il sistema "ReGiS", dandone contestuale comunicazione alla Regione, la rendicontazione economica corredata da certificato di verifica finanziaria, di cui al comma 2 dell'articolo 6 della presente convenzione, redatto in lingua inglese ed in italiano da parte di soggetti qualificati all'Audit a livello europea, che certifichi la correttezza della procedura di spese, la completezza della documentazione in base alle disposizioni del bando e alle norme nazionale e a quelle europee.

Art. 10

1. Le procedure di erogazione dei fondi su richiesta dell'Azienda alla Regione, che provvederà all'inoltro al Ministero, a titolo di anticipazione e a titolo di rimborso all'Unità di missione del Ministero della salute seguono le specifiche modalità in conformità con quanto indicato nell'Avviso e di seguito riportate:

- massimo 40% al momento della comunicazione, da parte dell'Azienda alla Regione – che provvederà all'inoltro al Ministero -, dell'inizio dell'attività di ricerca, a titolo di anticipazione.

- quota a rimborso per un ulteriore per massimo complessivo pari al 70 % dopo l'invio, al 12° mese dall'inizio delle attività progettuali, da parte dell'Azienda alla Regione – che provvederà all'inoltro al Ministero – della relazione scientifica intermedia e dopo la sua approvazione, sulla base della presentazione delle richieste di pagamento a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute dall'Azienda, come risultanti dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n, 178.

- quota a rimborso residuale a saldo pari al 30% (ovverosia fino al 100% della richiesta complessiva), a conclusione della ricerca, dopo l'invio da parte dell'Azienda alla Regione – che provvederà all'inoltro al Ministero – della relazione scientifica finale e della rendicontazione economica, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione del progetto, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. A garanzia della coerenza con l'inizio dell'attività dichiarata, l'Azienda si impegna ad anticipare le risorse economiche necessarie, nell'eventualità in cui le somme da corrispondersi da parte del Ministero siano in regime di perenzione.

3. Laddove non vengano rispettati i termini di cui alla presente convenzione, che non consentano la tempestiva erogazione dei fondi, l'Azienda esonera la Regione da qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi nell'erogazione delle somme spettanti.

4. Le Parti prendono atto del fatto che, al termine delle verifiche, la Ex Direzione generale della ricerca ed innovazione in sanità (DGRIC) del Ministero della Salute comunicherà dall'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del Ministero Salute le risultanze delle verifiche per consentire l'effettuazione degli eventuali successivi pagamenti.

Art. 11

1. A partire dal 3° mese successivo all'avvio del progetto e fino a 3 mesi prima della scadenza del progetto, l'Azienda, con nota firmata dal proprio Direttore Generale e dal Principal Investigator, caricata sul sistema "ReGiS" e trasmessa alla Regione, che provvederà all'invio al Ministero tramite il portale Workflow della ricerca, può proporre variazioni al progetto, coerenti con gli obiettivi progettuali, o alla distribuzione di fondi tra le unità operative, purché non comportino un aumento del finanziamento complessivo a carico del Ministero, che dovranno essere accolte con autorizzazione scritta del Ministero. La richiesta di modifica deve dimostrare le necessità scientifiche alla base della richiesta e l'equivalenza della modifica proposta rispetto al raggiungimento degli obiettivi progettuali previsti, modifica che avrà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Ministero con successivo necessario adeguamento del piano dei costi per il CUP Master e per i CUP delle singole Unità operative da parte dell'Azienda, che ne darà tempestiva comunicazione alla Regione.

2. Le Parti prendono atto del fatto che non è consentito al di fuori del periodo di cui al comma 1 avanzare richieste di modifica. In caso di eventuale necessità di un'ulteriore modifica progettuale è possibile presentare tale richiesta di modifica solo dopo 3 mesi dall'approvazione da parte del Ministero dell'ultima modifica progettuale della stessa tipologia ovverosia scientifica o economica.

3. Il piano dei costi, riportato nella proposta progettuale, è da ritenersi vincolante relativamente al solo totale del finanziamento assegnato e al riparto iniziale tra unità operative, mentre ha valore meramente indicativo per quanto riguarda la ripartizione tra voci di costo e le motivazioni fornite a giustificazione di tali costi.

4. La distribuzione delle somme tra le diverse voci di costo, nell'ambito di ogni singola unità operativa, è consentita sotto la responsabilità dell'Azienda che ha presentato il progetto e che dovrà verificare il rispetto delle percentuali ed i vincoli previste dal bando, dandone comunicazione alla Regione.

5. Qualsiasi proposta emendativa deve essere adeguatamente motivata dal Principal Investigator (P.I) per documentare che quanto richiesto risulti indispensabile per assicurare il raggiungimento degli obiettivi a suo tempo prefissati.

6. Le Parti prendono atto del fatto che solo dopo l'approvazione del Ministero, l'Azienda ed il Principal Investigator (P.I.) potranno procedere all'applicazione delle modifiche di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di eventuali inadempimenti al presente articolo il Ministero ha facoltà di procedere sia alla risoluzione della convenzione, dandone comunicazione alla Regione, che provvederà a darne tempestiva informazione all'Azienda ed al P.I., sia alla sospensione del finanziamento, nonché al recupero di tutto l'importo erogato.

Art. 12

1. Il termine della ricerca può essere prorogato dal Ministero per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di scadenza originale, solo a seguito di formale, motivata e documentata istanza firmata digitalmente dal Direttore Generale dell'Azienda e dal Principal Investigator (P.I.) e trasmessa alla Regione, che provvederà all'inoltro al Ministero tramite il portale Workflow della ricerca.

2. La richiesta di cui al comma 1 può essere avanzata solo dopo la presentazione della relazione di medio termine ovvero sia dopo 12 mesi dall'avvio progetto e fino a 3 mesi precedenti il termine del progetto, con formale e motivata istanza da parte dell'Azienda e del Principal Investigator (P.I.), che dimostri le necessità scientifiche alla base della richiesta rispetto alle necessità per il raggiungimento degli obiettivi progettuali previsti e avrà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Ministero.

Art. 13

1. La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia, salvo particolari accordi stipulati tra le parti firmatarie del presente atto, il Principal Investigator (P.I.) ed il Ministero della Salute, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale di fruirne, previa richiesta alle parti firmatarie.

2. Nel caso in cui l'Azienda o il Principal Investigator (P.I.) intendano trasferire ad altri soggetti qualsiasi diritto, anche parziale, relativo alla ricerca in questione, ai risultati della stessa o ad eventuali brevetti derivati devono darne preventiva comunicazione alla Regione, che provvederà ad informare il Ministero.

3. l'Azienda ed il Principal Investigator (P.I.) si impegnano a garantire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia sul web che sui social media.

4. Qualsiasi documento prodotto, ivi comprese le pubblicazioni scientifiche inerenti al progetto di ricerca oggetto della presente convenzione – per i quali deve essere assicurato l'accesso non oneroso alla Regione ed al Ministero - deve contenere l'indicazione che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con un'esplicita dichiarazione che reciti "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – PNRR M6C2 - Investimento 2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN", l'emblema dell'Unione Europea ed il codice del progetto.

5. I prodotti di cui al precedente comma 4 devono essere resi pubblici attraverso sistemi che consentano l'immediata fruizione da parte del pubblico (ad esempio open-access) e non potranno essere oggetto di pubblicazione scientifica per la quale sia necessario il pagamento di una sottoscrizione ovvero il pagamento per la consultazione relativa.

L'eventuale violazione del presente comma, anche per una sola pubblicazione, sarà oggetto di una penale pari al 25% del finanziamento complessivo.

6. Le Parti prendono atto del fatto che il Ministero non riconosce l'eleggibilità dei costi delle pubblicazioni sui propri fondi qualora in dette pubblicazioni non si faccia espressa menzione del finanziamento ottenuto nell'ambito del PNRR e del codice progetto.



7. Le parti convengono che il Ministero possa dare direttamente diffusione, anche attraverso il proprio sito web, dell'estratto della proposta progettuale e dei risultati della ricerca sia in forma completa che sintetica e delle pubblicazioni scientifiche da essa derivate.

Art. 14

1. Le Parti prendono atto del fatto che il Ministero procede a dichiarare la sospensione o revoca totale o parziale del finanziamento concesso, con conseguente eventuale restituzione delle somme già erogate, comprensive degli interessi legali maturati, nei seguenti casi:

- a. modifiche ingiustificate alla composizione del gruppo di ricerca;
- b. mancato rispetto dei vincoli previsti dal 2° Avviso pubblico PNRR;
- c. mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 5 della presente Convenzione;
- d. mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, delle milestones e dei target previsti per lo svolgimento del progetto;
- e. mancata o ritardata presentazione della relazione intermedia sullo stato d'attuazione della ricerca;
- f. mancata o ritardata presentazione - oltre il cinquantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto - della relazione finale della ricerca e della rendicontazione delle spese sostenute con i fondi ministeriali;
- g. modifiche del progetto o variazioni nella distribuzione dei fondi tra le unità operative non autorizzate;

2. Le Parti prendono atto del fatto che il Ministero applica riduzioni finanziarie in misura variabile e/o consistenti nel mancato riconoscimento delle spese nei seguenti casi:

- a. mancato rispetto dei criteri di ammissibilità di cui all'art. 10 dell'Avviso; spese eccedenti i massimali previsti per alcune categorie di spese dall'art. 10 dell'Avviso; costi delle pubblicazioni in cui non si faccia espressa menzione del finanziamento ottenuto nell'ambito del PNRR e del codice progetto;
- b. riduzione finanziaria nella misura del 5% della rata del saldo nel caso in cui l'Azienda o il Principal Investigator (P.I.), al termine delle attività progettuali inoltrino copia dei lavori pubblicati su riviste impattate a seguito dello svolgimento della ricerca dalla quale risulti che solo alcune pubblicazioni prodotte recano la menzione del finanziamento ottenuto nell'ambito del PNRR e del codice progetto;
- c. riduzione finanziaria nella misura del 10% della rata del saldo qualora la relazione finale della ricerca e la rendicontazione delle spese sostenute siano trasmesse al Ministero in un periodo compreso tra il trentunesimo e il quarantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto;
- d. riduzione finanziaria nella misura del 20% della rata del saldo qualora la relazione finale della ricerca e la rendicontazione delle spese sostenute siano trasmesse al Ministero in un periodo compreso tra il quarantunesimo e il cinquantesimo giorno dalla data di conclusione del progetto;
- e. riduzione finanziaria nella misura del 5% dell'intero finanziamento nel caso in cui l'Azienda o il Principal Investigator (P.I.), al termine delle attività progettuali inoltrino copia dei lavori pubblicati su riviste impattate a seguito dello svolgimento della ricerca privi della menzione del finanziamento ottenuto nell'ambito del PNRR e del codice progetto;
- f. riduzione finanziaria nella misura del 10% dell'intero finanziamento nel caso in cui l'Azienda o il Principal Investigator (P.I.) al termine delle attività progettuali non inoltrino la copia dei lavori pubblicati su riviste impattate a seguito dello svolgimento della ricerca e/o le indicazioni del repository pubblico dove sono resi disponibili i dati grezzi progettuali e quelli utilizzati per le pubblicazioni scientifiche correlate.

Art. 15

1. Per qualsiasi controversia, l'Azienda ed il Principal Investigator (P.I.) possono rivolgersi alla Regione, che provvederà all'inoltro della richiesta agli Uffici della Ex Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità (DGRIC) del Ministero della salute, che sottoporranno le eventuali problematiche al parere di competenza del Comitato tecnico sanitario (CTS) operante presso il Ministero. Le parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, accettano fin d'ora il

parere che sarà espresso dal Comitato tecnico sanitario (CTS) in caso di controversie sulla conduzione scientifica del progetto e le eventuali ricadute economiche.

2. Con la firma della presente convenzione l'Azienda ed il Principal Investigator (P.I.) accettano quanto previsto dal precedente comma 1.

3. Qualora a seguito della valutazione del CTS, di cui al comma 1 sussistano ulteriori eventuali controversie, diverse da quelle del comma 1, che dovessero sorgere in ordine al 2° Avviso PNRR, la Parti prendono atto che il Foro competente è il Foro di Roma.

4. Qualora, nello svolgimento delle attività progettuali, dovessero insorgere controversie tra l'Azienda e la Regione, il Foro competente è il Foro di Torino.

Art. 16

1. Le Parti prendono atto del fatto che il Ministero potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione qualora l'Azienda o il Principal Investigator (P.I.) non rispettino gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, pregiudichino l'assolvimento da parte dello stesso Ministero degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.

Art. 17

1. La Regione, previo assenso del Ministero, potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti dell'Azienda qualora, a proprio giudizio, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della presente Convenzione o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine.

Art. 18

1. Le Parti prendono atto del fatto che ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni con il Ministero della salute devono avvenire attraverso il sistema di monitoraggio delle ricerche denominato Workflow della ricerca, a disposizione della Regione e, laddove necessario, attraverso il sistema messo a disposizione dal Ministero dell'Economie e Finanze denominato "ReGiS", la cui compilazione è a carico dell'Azienda.

Le comunicazioni tra la Regione e l'Azienda potranno avvenire tramite posta elettronica ordinaria, o certificata, a seconda della tipologia di comunicazione e dell'eventuale urgenza della stessa.

2. L'Azienda, attraverso il proprio Direttore Generale, nonché il Principal Investigator, devono firmare digitalmente tutti gli atti inerenti alla ricerca.

Art. 19

1. Le parti si impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Art. 20

1. Nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, ciascuna delle Parti potrà trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per cui le stesse si impegnano sin d'ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) e successive norme nazionali di adeguamento.



2. Le Parti si impegnano a condurre le suddette attività di trattamento sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui alla presente Convenzione, nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi. Tali dati saranno trattati dalle Parti con sistemi cartacei e/o automatizzati - ad opera di propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, hanno la necessità di trattarli, per le sole finalità suindicate e limitatamente al periodo di tempo necessario al loro conseguimento.

Art. 21

1. La presente convenzione, vincolante all'atto della sottoscrizione per l'Azienda, diventerà efficace per la Regione a seguito della registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

Art. 22

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento.

Art. 23

L'imposta di bollo sul presente atto è a carico dell'AO ordine Mauriziano di Torino che la verserà tramite il modello F24, utilizzando il codice 1552, per l'importo di € 16,00 ogni quattro facciate della presente convenzione.

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso e le spese di registrazione saranno a carico della parte che avrà presentato richiesta.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n.82.

Torino, (data della sottoscrizione come quella dell'ultima firma digitale apposta)

Regione Piemonte
Dott. Franco Ripa

AO Ordine Mauriziano di Torino
Dott. Roberto D'Angelo